

DELIBERA N. 401/24/CONS

**RICHIAMO AI FORNITORI DI SERVIZI DI VPN, AI FORNITORI DI
SERVIZI DI DNS PUBBLICAMENTE DISPONIBILI, AI SOGGETTI GESTORI
DI MOTORI DI RICERCA E AI FORNITORI DI SERVIZI DELLA SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE COINVOLTI A QUALSIASI TITOLO
NELL'ACCESSIBILITA' DI SITI WEB O DI SERVIZI ILLEGALI AD
ACCREDITARSI ALLA PIATTAFORMA PIRACY SHIELD IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 14 LUGLIO 2023, N. 93 E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 ottobre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (*“Direttiva sul commercio elettronico”*);

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche Regolamento sui servizi digitali o *“DSA”*) e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 8;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*.

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate*

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato", come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" (di seguito, anche solo "LDA");

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie Generale n. 171 del 24 luglio 2023 (di seguito, anche "legge antipirateria");

VISTA la legge 13 novembre 2023, n. 159, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" e, in particolare, l'art. 15-ter che ha modificato e integrato alcune specifiche previsioni della menzionata legge n. 93/2023;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante "*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*" (di seguito, anche "decreto Omnibus"), convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (pubblicata in G.U. dell'8 ottobre 2024, n. 236), che ha modificato la menzionata legge antipirateria;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*" (di seguito, "*Regolamento sul diritto d'autore online o Regolamento dda*") e ss.mm.ii.;

VISTA in particolare la delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, recante "*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS*";

VISTA la delibera n. 321/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante “*Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell’11 settembre 2024;

PREMESSO QUANTO SEGUE in ordine al quadro normativo di riferimento:

1. la legge 14 luglio 2023, n. 93, entrata in vigore l’8 agosto seguente, ha attribuito nuovi poteri all’Autorità al fine di rafforzarne le funzioni per un più efficace e tempestivo contrasto delle azioni di pirateria *on line* relative agli eventi trasmessi in diretta;
2. entro la cornice delineata dal legislatore si iscrive la delibera n. 189/23/CONS, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”, approvata all’esito della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 445/22/CONS del 20 dicembre 2022, con la quale sono state apportate integrazioni al Regolamento sul diritto d’autore *on line* al fine di prevedere misure più efficaci per contrastare la diffusione illecita degli eventi sportivi *live* in attuazione della menzionata legge antipirateria;
3. la legge n. 93/2023 prevede il ricorso ad una piattaforma che, attraverso un sistema *machine to machine*, consenta una gestione automatizzata delle segnalazioni dei titolari allo scopo di garantire una tutela tempestiva ed efficace dei diritti e, segnatamente, un intervento entro trenta minuti dalla segnalazione secondo le modalità e la procedura ivi disciplinate;
4. la piattaforma è strumentale al pieno dispiegarsi degli effetti della procedura cautelare prevista dai commi 4-*bis*, *ter* e *quater* dell’articolo 9-*bis* del Regolamento DDA, al fine di consentire una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all’ordine cautelare adottato affinché i prestatori di servizi possano procedere alla disabilitazione dell’accesso agli indirizzi telematici, oggetto della segnalazione medesima, nelle tempistiche idonee ad assicurare una effettiva tutela;
5. nella procedura descritta dal Regolamento DDA in attuazione della legge, l’esecuzione del blocco deve avvenire entro trenta minuti dalla segnalazione;
6. il decreto Omnibus ha apportato rilevanti modifiche alla Legge antipirateria, in particolare includendo esplicitamente nell’ambito soggettivo di applicazione, oltre ai prestatori di servizi di accesso alla rete e ai soggetti gestori di motori di ricerca, i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque

localizzati cui sono stati estesi i vincoli temporali (i 30 minuti per l'esecuzione della misura) già previsti per gli altri fornitori dalla legge n. 93/2023;

7. infatti, il comma 5 dell'articolo 2 della Legge antipirateria, come integrato dal decreto omnibus, stabilisce che i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP segnalati dai titolari dei diritti o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque, entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma Piracy Shield;

8. ne consegue che i soggetti cui il provvedimento di disabilitazione deve essere notificato, sulla base delle vigenti disposizione di legge, sono i prestatori di servizi di accesso alla rete, compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, i soggetti gestori di motori di ricerca e, più in generale, i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali. L'art. 6, comma 2, della legge antipirateria, come novellata dal decreto omnibus, chiarisce che la piattaforma è lo strumento attraverso il quale *"tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione di cui all'art. 2, comma 5, della presente legge"* operano per assicurare una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP;

9. i soggetti legittimati ad accreditarsi alla piattaforma sono dunque quelli sopra identificati cui si aggiungono i detentori di diritti, i fornitori di contenuti, fornitori di servizi di media audiovisivi e associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

10. con delibera n. 321/23/CONS, a valle dei lavori del Tavolo tecnico istituito a norma della legge antipirateria, l'Autorità ha definito i requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield, operativa dal 1° febbraio 2024, e ha chiamato gli operatori appartenenti alle categorie individuate dalla legge nonché i soggetti che hanno partecipato ai lavori del Tavolo tecnico a porre in essere tutte le attività necessarie per assicurare il pieno funzionamento della piattaforma entro il termine massimo del 31 gennaio 2024 attraverso il definitivo e completo accreditamento alla stessa;

11. le istanze di accreditamento alla piattaforma sono presentate dai soggetti aventi titolo attraverso un portale creato *ad hoc* e validate dall'Autorità, a seguito di verifica della documentazione prodotta. Le credenziali per accedere alla piattaforma Piracy Shield sono comunicate esclusivamente in caso di esito positivo delle verifiche;

CONSIDERATO che i prestatori di servizi di accesso alla rete si sono accreditati alla piattaforma Piracy Shield entro il termine massimo del 31 gennaio 2024, come previsto dalla delibera n. 321/23/CONS;

CONSIDERATO altresì che, sulla scorta delle richiamate previsioni normative, anche i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, i soggetti gestori di motori di ricerca e, più in generale, i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma Piracy Shield al fine di ottemperare alla Legge antipirateria e alle relative disposizioni attuative;

RITENUTO pertanto che ricorrono le condizioni per richiamare i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, i soggetti gestori di motori di ricerca e, più in generale, i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali a porre in essere tutte le attività necessarie per assicurare il pieno funzionamento della piattaforma Piracy Shield attraverso il definitivo e completo accreditamento alla stessa;

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMA

I fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, i soggetti gestori di motori di ricerca e, più in generale, i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali a porre in essere, in esecuzione delle previsioni normative di cui in premessa, tutte le attività necessarie per assicurare il pieno funzionamento della piattaforma Piracy Shield attraverso il definitivo e completo accreditamento alla stessa.

In caso di mancato rispetto del presente richiamo, l'Autorità si riserva l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell’Autorità.

Roma, 23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba